

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 33/26 “Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)”;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Daniele Silveti e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti il 22 aprile 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 22 aprile 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionato alla seguente modifica:

- l'articolo 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2009) è abrogato.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 33/26 "Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Paola Bichisecchi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 22 aprile 2026, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 16 del 22 aprile 2026;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 22 aprile 2026;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Luca Talevi

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	<p>L'intervento appare compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea, basato sul principio del "chi inquina paga" (articolo 191 TFUE), sulla responsabilità ambientale e prevenzione del danno ambientale e sulla tutela del suolo, delle acque e della salute umana.</p> <p>Le direttive di riferimento sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; - 2026/805/UE in materia di acque che modifica e aggiorna le direttive 2000/60/CE (Quadro Acque), 2006/118/CE (Acque Sotterranee) e 2008/105/CE (Standard di Qualità Ambientale); - 2025/2360/UE sul monitoraggio e la resilienza del suolo.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	<p>L'intervento appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte IV (Norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).</p> <p>La bonifica dei siti contaminati rientra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 50/2023, n. 251/2021 e n. 126/2018).</p> <p>La Corte Costituzionale ha affermato più volte, a tale proposito, che, nelle materie attribuite dall'articolo 117, secondo comma, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, soltanto il legislatore statale è legittimato "a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative". Ne deriva che, ove sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, lo Stato abbia conferito tali funzioni alla Regione, esse non possono da quest'ultima essere riallocate presso un ente territoriale infraregionale, in quanto un'iniziativa siffatta comporterebbe una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dal legislatore nazionale a tutela delle esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario (tra le altre, le sentenze n. 189/2021 e n. 160/2023).</p> <p>Nel caso specifico, il legislatore statale, con l'articolo 22 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto la facoltà per le Regioni di conferire, con legge, le proprie funzioni amministrative agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, stabilendo quanto segue:</p> <p><i>"1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli (omissis) ,...242 e 242-bis del</i></p>

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico – amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.”

Pertanto, il legislatore regionale, con la proposta di legge, si limita a dare attuazione al citato articolo 22 del decreto legge 104/2023.

Nelle Marche le funzioni amministrative sulle procedure da seguire in caso di interventi di bonifica di siti contaminati di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale) sono esercitate dai comuni dal 2006, in quanto trasferite agli stessi dall'articolo 14 della legge regionale 13/2006 (Assestamento del bilancio 2006), richiamata dall'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati). Poiché l'articolo 22 del citato decreto legge garantisce espressamente copertura normativa alle leggi regionali previgenti, rimane valido ed operante il trasferimento delle funzioni amministrative relative all'articolo 242 (Procedure operative ed amministrative).

L'intervento normativo (all'articolo 2) conferisce ai comuni, nei quali ricadono interamente le aree contaminate, le funzioni amministrative in materia di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale relative:

- alla procedura semplificata per le operazioni di bonifica di cui all'articolo 242-bis del d.lgs. 152/2006: la proposta di legge, in attuazione del citato articolo 22, conferisce ai comuni una specifica procedura semplificata di bonifica;

-alla realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica di cui all'articolo 242-ter: la fattispecie disciplinata da tale articolo non è espressamente ricompresa nell'articolo 22.

A seguito di un Interpello rivolto dal Comune di Jesi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) è stato, a tale proposito, rilevato che il conferimento ai comuni delle funzioni amministrative di cui all'articolo 242-ter possa avvenire solo mediante una legge regionale *ad hoc*, non potendo intendersi ricompreso nel conferimento delle funzioni amministrative di cui all'articolo 242. Il Ministero ha inoltre precisato che il mancato richiamo nell'articolo 22 all'articolo 242-ter non può essere di ostacolo al conferimento ai comuni delle relative funzioni amministrative in quanto “*la natura dinamica del rinvio previsto dall'art. 242-ter e la ratio della norma primaria (identità soggettiva dell'autorità competente per i due procedimenti) rendono le funzioni ex art. 242-ter connaturate a quelle dell'art. 242.*”;

-alle aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all'articolo 249: anche in questo caso la fattispecie disciplinata da tale articolo non è espressamente ricompresa nell'articolo 22.

A tale riguardo però la Corte costituzionale (sentenza n. 151/2024) ha affermato la legittimità di tale conferimento, in quanto “*Se il legislatore statale ha ritenuto conforme al principio di adeguatezza riconoscere alle regioni la facoltà di conferire agli*

	<p><i>enti locali le funzioni relative al più complesso ed articolato procedimento di bonifica ordinario, non si ravvisano ragioni per non includere tra le attribuzioni delegabili le più ridotte competenze spettanti alle stesse regioni nell'ambito della procedura semplificata per i siti di ridotte dimensioni.”;</i></p> <p><u>-alle aree agricole di cui all'articolo 241:</u> il conferimento delle funzioni amministrative relative agli interventi di bonifica in aree agricole di cui all'articolo 241 trova supporto (come peraltro evidenziato dal MASE nel citato Interpello) nella recente giurisprudenza amministrativa che ha ricondotto, tra le funzioni delegabili ai sensi dell'articolo 22 del d.l. 104/2023, anche quelle di cui all'articolo 241 del d.lgs. 52/2006 e del relativo regolamento attuativo adottato con il d.m. 46/2019 (TAR Lombardia , sez, III, 17 marzo 2025, n. 909).</p>
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.

Relazione tecnico finanziaria

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno
dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 24/2009)

L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo che la Regione esercita sulle funzioni conferite ai comuni in materia di bonifica, nonché il supporto tecnico e amministrativo da fornire agli stessi e le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni conferite.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le attività descritte sono svolte dalla Regione con le risorse finanziarie, umane e strumentali esistenti.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 24/2009)

L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 22 del decreto legge 104/2023, individua, nell'ambito delle attività di bonifica dei siti contaminati, le ulteriori funzioni amministrative disciplinate nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo V (Bonifica dei siti contaminati), conferite ai comuni e cioè quelle previste dagli articoli 242 -bis, 242-ter, 249 e 241.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le funzioni amministrative oggetto del conferimento sono riconducibili a quelle previste dall'articolo 242 del medesimo decreto legislativo, già trasferite ai comuni dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), successivamente richiamata dall'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati). Si tratta infatti di procedimenti di bonifica semplificati (articoli 242-bis e 249) ovvero di ipotesi particolari (Interventi di bonifica di aree agricole - articolo 241 e interventi ed opere nei siti oggetti di bonifica - articolo 242-ter) che debbono essere allocati in capo all'ente locale deputato già dal 2006 allo svolgimento dell'attività di bonifica di siti contaminati.

Si precisa inoltre che l'articolo 22 del d.l. 104/2023 pone comunque a carico della Regione l'onere di esercitare poteri di indirizzo, coordinamento e controllo e di garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni nelle operazioni di bonifica.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

L'articolo 3 pone a carico della Giunta regionale l'onere di adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il provvedimento per la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nonché di supporto tecnico-amministrativo.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.